

AVVISO

Di notificazione a mezzo pubblici proclami

Autorizzata con Decreto 332/2021 del Consiglio di Stato sez. sesta , dell'8 marzo 2021 pubblicato in data 9 marzo 2021 nell'ambito del giudizio rubricato al numero di registro generale n. 1886/2021

In ottemperanza a quanto disposto si formula il presente avviso comunicando

Autorità giudiziaria: Consiglio di Stato sezione sesta ;

Numero di registro generale : 1886/2021

Nominativi dei ricorrenti :

DE LEVA CAROLINA, C.F. DLVCNL71M65H163S; DANIELE LOREDANA, C.F. DNLLDN69B47B602R; SMIRIGLIA LOREDANA, C.F. SMRLDN79H51F158K; CIPOLLONI ROSSELLA, C.F. CPLRSL74S41H282W, DARA CHIARA FABIANA, C.F. DRAFNC78M47B428R come da procura alle liti apposta in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Nadia Spallitta CF: SPLNDA61P66A089R , sito in Palermo Piazza Lolli n. 15.

Amministrazione intimata : -Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore ; -Consorzio Interuniversitario CINECA in persona del legale rappresentante pro-tempore

Controinteressati e nei confronti di Alessandro Agnetta, Felicetta Auriemma, Pasqualina Borriello, Concetta Conte, Dorotea De Caro, Nicola Di Martino, Giuseppina Esposito, Cinzia Iule, Maria Concetta Magliocco, Rosaria Modesto, Tiziana Nesta, Annunziata Numeroso, Maria Maddalena Paolillo, Amedeo Pella, Simona Sisto, Elena Spinelli, Mattia Tavarilli, con gli avvocati Marotta e Pitaro ;

Elena Angotti, Massimo Cinà, Silvana Elefante, Valeria Ganci, Giuseppa Maria Mira, Giuseppina Romano, Maria Teresa Russo, Sabina Sabato, Natalia Semeraro, Carla Serravezza, con gli avvocati Marotta e Pitaro ;

Nonché, Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma con l'avv Ventimiglia

Anna Coppolelli , con l'avv. Pitaro .

Maria Teresa Fimognari, Paola Martino non costituite

Provvedimenti impugnati :

Sentenza n. 7788/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lazio Roma, depositata il 7 luglio 2020 , non notificata con la quale il Tribunale adito nella parte in cui rigettava il ricorso ed i motivi aggiunti, ricorso promossi per l'annullamento previa sospensione dei seguenti atti:

a) del Decreto prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001134. del 24-07-2018, del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova scritta del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2

2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale;

b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova scritta del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale;

c) del punteggio attribuito alla prova preselettiva svolta dai ricorrenti nel giorno 23/07/2018 restituito ai medesimi candidati al termine della prova preselettiva e, successivamente, reso noto agli stessi in data 30 luglio 2018, accedendo con le credenziali all'area 'Altri servizi' di Polis;

d) del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale, di indizione del corso-concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui, all'art. 6, comma 8, stabilisce che *“A sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700*

candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale";

e) se e per quanto occorra: del Decreto n. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante *"Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208"*, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 220 del 20 settembre 2017, nella parte in cui all'art. 8, comma 2, stabilisce che *"Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile";*

f) degli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compreso: **1)** i verbali con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA ha elaborato l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica, nonché la documentazione trasmessa al MIUR con nota del 24 luglio 2018, assunta al protocollo dell'Amministrazione Ministeriale con il n. AOODGPER 33664 del 24/07/2018; **2)** i verbali relativi alle prove preselettive svolte nelle varie sedi e, in particolar modo, quelli relativi alle sedi in cui c'è stato il black out. Ed inoltre con ricorso per motivi aggiunti presentati da COPPOLELLI ANNA il 21/8/2019 : a) del Decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di approvazione della graduatoria generale di merito nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice ed inserita nella graduatoria di merito con riserva;

b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale Concorsi) n. 90 del

24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;

c) del Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito per errori materiali, nella parte di interesse della ricorrente;

d) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub c), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;

e) dell'Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui segnala che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria saranno assegnati all'U.S.R. ma non potranno essere assunti;

f) della nota prot. n. 0016649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. Emilia Romagna di convocazione per sottoscrizione contratto individuale decorrenza 01.09.2019 nella parte in cui ai sensi dell'art. 15 del bando, esclude la ricorrente dall'allegato calendario; g) nonché di tutti gli altri atti connessi e consequenziali e/o presupposti a quelli indicati.

-Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ANGOTTI ELENA il 31\10\2019 :

Per l'annullamento dei seguenti atti:

a) decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019 di approvazione dell'elenco degli idonei e dei vincitori del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli idonei e dei vincitori nella parte in cui sono stati esclusi tutti i ricorrenti;

b) Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria e della successiva nota dell'08.08.2019 prot.U.0036621 di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 e della relativa tabella di assegnazione ai ruoli regionali;

c) nonché eventuali provvedimenti ancorché non conosciuti di nomina in ruolo, di assegnazioni alle singole sedi e dei contratti di lavoro firmati dai singoli vincitori;

d) nonché tutti gli altri atti connessi e consequenziali e/o presupposti a quelli indicati.

Sunto dei motivi del ricorso introduttivo :

I)violazione del bando di concorso; violazione degli artt. 3 e 97 della cost.; violazione del dm 138/2017; violazione dei principi generali in materia concorsuale. Violazione dell' 115 c.p.c. error in iudicando

1.Con riferimento al primo motivo del ricorso , relativo all'erroneità dei quesiti si osserva che il MIUR non ha contestato e non ha negato che i n.6 quesiti fossero erronei , con ciò , **anche in virtù del principio di non contestazione** , prestando acquiescenza alla doglianza.

Invero sono espunti dal *thema probandum* anche i fatti su cui la controparte è rimasta silente, secondo un principio oramai consolidato, interpretativo dell'art. 115 c.p.c.

(Cassazione Se.Unite **sentenza n. 761/02 e numerose altre**)

Tale principio trova applicazione anche nel processo amministrativo

(T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 30/04/2018, n.975)

Per questo aspetto appare quindi erroneo il richiamo alla giurisprudenza relativa ai limiti di intervento del Giudice amministrativo laddove vengano in rilievo profili di discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, dal momento che nella fattispecie **l'erroneità delle scelte è sostanzialmente ammessa dalla stessa pubblica amministrazione e rappresenta fatto acquisito al processo.**

2.Con riferimento ai profili relativi alla prova di resistenza in primo luogo considerando che secondo il bando per ogni risposta esatta doveva aggiungersi 1 punto e per ogni risposta erronea si calcolava un decremento di 0,3 punti, nel caso di corretta formulazione del quesito i ricorrenti avrebbero potuto conseguito un punteggio maggiorato di 7,8 punti , raggiungendo o avvicinandosi alla soglia minima (illegittima peraltro come si dirà infra) fissata in 71,7 punti

Tra l'atro appare evidente che l'intera prova è stata compromessa dal maggior tempo impiegato per tentare di comprendere i quesiti ambigui e suscettibili di risposte diverse .

Inoltre si osserva che, in pendenza delle prove preselettive il numero dei posti banditi inizialmente è aumentato per cui da un iniziale numero di **2425** unità da assumere

l'organico è stato incrementato , in forza del 135/2018 **di circa 575** unità per cui i posti da ricoprire erano nel 2018 , **2900** .

Tali incrementi del numero dei posti messi a concorso avrebbero dovuto determinare , ai sensi del Decreto Ministeriale 138/2017 (come meglio precisato *infra*) un ampliamento in proporzione dell'elenco degli ammessi alla prova scritta , con maggiori possibilità per i ricorrenti di accedere alla stessa .

Solo per completezza si rileva altresì che ai 2900 posti in dotazione organica devono aggiungersi **n.80 posti** fra i vincitori, **depennati , per mancanza dei requisiti** , ai sensi dell'art. 3 del bando , ed infine fra i vincitori, **n.61** sono stati dichiarati rinunciatari , con relativo scorrimento della graduatoria di altri **141 postazioni**

Orbene deve ricordarsi il recente orientamento espresso dal Cds in materia di soggetti esclusi dalla prova preselettiva per cui :

- la regola del pubblico concorso, invero, non preclude la possibilità di deroghe, seppur rigorose e limitate, che possono trovare giustificazione in “peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico” (cfr. Corte Cost. 13 novembre 2009 n. 293), come quella appunto (propria del caso di specie) di assorbire tutti i candidati di una selezione pubblica laddove sia dimostrata l'esigenza di coprire un numero significativo di posti di dirigente scolastico, addirittura superiore rispetto al numero programmato di assunzioni al momento della pubblicazione del bando di concorso (tanto da intervenire con fonte normativa primaria eccezionale e quindi di stretta interpretazione), circostanza che fa venir meno l'esigenza (inizialmente avvertita) di “scremare” alla fonte (solo) numericamente (e non per capacità professionale) i candidati, stante l'alto numero dei partecipanti alla selezione, al fine di scongiurare il rischio della probabile impossibilità di garantire la necessaria operatività per numerosi istituti scolastici, che sarebbero restati privi della figura manageriale, con rilevante pregiudizio arrecato all'esercizio del diritto allo studio;

sotto altro versante la professionalità dei candidati che hanno completato le prove selettive, ivi compresi coloro che non hanno superato i test preselettivi, non è stata messa in discussione neppure dal MIUR, atteso che nel richiamato provvedimento dirigenziale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania si è dato atto che la graduatoria generale di merito, era “formata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione” (così,

testualmente, nell'art. 1 del citato provvedimento dirigenziale), non menzionando affatto il test preselettivo in quanto, evidentemente, non considerato quale "prova di legittimazione professionale ad essere ammessi al concorso", né tanto meno idoneativa, bensì quale meccanismo di scrematura numerica di coloro che avevano presentato la domanda di partecipazione a quel concorso; - con la decisiva conseguenza, provocata in primo luogo dall'intervento normativo del 2013 (successivo allo svolgimento delle prove concorsuali), di rendere superfluo, ai fini dell'idoneità dei candidati all'assunzione come dirigenti scolastici, il superamento del test preliminare, per limitare la verifica di professionalità all'esclusivo superamento delle prove scritte e orali;

(CdS 7 gennaio 2021 Sezione sesta n. 0200/2021

La predetta decisione , che fornisce una chiara interpretazione della natura della prova preselettiva e dei principi che ne derivano, che mal si conciliano con la necessità di una rigorosa prova di resistenza in questa materia, come necessaria a legittimare l'azione, il cui interesse risiede nell'accesso alle prove scritte e quindi all'immissione in ruolo, anche alla luce dell'aumento numerico dei posti in pianta organica, per gli effetti che tale aumento potrebbe determinare , secondo le precise argomentazioni , sopra ricordate , del Cds .

Anche nella presente fattispecie **con intervento legislativo** il numero dei posti previsti in pianta organica è stato aumentato di ben 575 unità , cui devono aggiungersi 141 posti tra soggetti rinunciatari e non aventi titolo .

Si richiama tra l'altro un importante arresto del Consiglio di Stato , per cui *"Del resto e più in generale si ricorda che la giurisprudenza ha affermato che è necessario anche un mero interesse morale, che è idoneo di per sé solo a reggere il ricorso ove il provvedimento incida in via immediata e diretta sulla sfera del soggetto, contenendo valutazioni e giudizi sulle sue qualità soggettive e capacità ovvero sui suoi atti – come nel caso di specie – o incidendo sul suo prestigio* (v. Cons. di Stato, Sez. VI, Sent. n. 3968/2000).

3.Infine si ricorda che con la recente sentenza 10061/2020 pubblicata il 2 ottobre scorso, il Tar del Lazio ha chiarito che è illegittimo il bando di concorso che fissa un voto minimo di superamento della prova preselettiva che, a ben vedere, neppure concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.

Il Dpr 487 del 1994 contiene il regolamento sulle norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi al pubblico

impiego. Tale regolamento nel 1996 è stato integrato con una precisa disposizione la quale stabilisce che le prove di esame del concorso possono essere precedute da forme di “pre-selezione”. Ma non è tutto, lo stesso regolamento sui concorsi prevede inoltre che il punteggio finale del concorso ha come elementi costitutivi i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio. Pertanto trattasi di una disciplina “universale” valida anche per i concorsi per insegnanti, che anzi, va applicata a ogni tipo di selezione laddove siano previste prove scritte, prove pratiche e colloquio..

Va segnalata l'importanza di questa fase, nella quale viene fatta la parte più grande della selezione, in quanto viene esclusa la grande maggioranza dei candidati. La preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza: l'obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione.

In questi termini si sono espresse numerose decisioni (sentenze nn. 272/14, 284/14, 285/14, 287/14, 326/14, 327/14 e 5711/14, 384/15, 1039/15, 4039/15, 4003/2015, 4006/2015, 4018/2015 e 4039/2015, 2510/2020) con le quali è stato annullato il Bando relativo al Concorso indetto con D.D.G. n. 82/2012 del MIUR, nella parte in cui, all'art. 5, comma 6, stabiliva l'ammissione alla prova scritta dei candidati che avessero conseguito un punteggio non inferiore a 35/50.

“Alla fattispecie in esame va quindi ritenuto applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”.

Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi “i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio” (cfr. art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e *senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico”.*

Chiara la giurisprudenza sull'argomento "Ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, esattamente come avviene nel caso in esame.

"Né vi è bisogno di invocare l'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, ossia la norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente, per sostenere la dedotta irragionevolezza del punteggio di base stabilito dall'Amministrazione per la preselezione, rilevato che la circostanza posta in evidenza e secondo cui tale norma non contemplerebbe nessuna preselezione, non impedisce di ritenere la detta disposizione chiaramente integrata dalle successive in materia di svolgimento di concorsi in generale e che richiamano, come fa l'art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, i principi di imparzialità, economicità e celerità di espletamento, cui anche i concorsi per il personale docente, pur nella loro peculiarità, devono attenersi"

(TAR del Lazio del 2 ottobre 2020, la numero 10061)

Orbene nella presente fattispecie **non è stata indicata una soglia minima di quesiti** da superare , ma per espressa ammissione la soglia **individuata è stata quella di un punteggio (nella fattispecie 71,7) tant'è che si legge nel bando che :**

"Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile".

Ne deriva l'illegittimità del bando , per questa parte e delle modalità di esclusione dei ricorrenti per non avere raggiunto la soglia di 71,7 punti che , nella sostanza ha rappresentato il discrimen tra gli ammessi e gli esclusi, come emerge anche dall'elenco degli ammessi, prodotto .

Rispetto a questo profilo non è necessaria la prova di resistenza , non essendo legittima la previsione di un punteggio , ai fini dell'accesso alla prova scritta come del resto affermato dallo stesso TARS , e non potendo rappresentare il raggiungimento di 71.7 punti il requisito legittimo di accesso agli scritti .

La sentenza per questa parte deve quindi essere riformata.

ii) violazione della par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà; violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione - error in iudicando

Erronea è la sentenza laddove respinge la doglianza relativa all'illogica previsione di una verifica dei requisiti, anche successiva, alle prove

Secondo il TAR “ *Peraltro non essendo stata allegata quale sia stata la posizione dei ricorrenti rispetto agli esiti della prova pre-selettiva, non è neppure consentito in astratto calcolare quanti candidati avrebbero dovuto trovarsi in tale condizione per poter ritenere illegittima l'esclusione dei ricorrenti dalla ammissione alla successiva prova scritta. Da ciò discende la carenza di interesse a dolersi dell'ammissione alla prova preselettiva di altri candidati asseritamente non titolati.*

La sentenza muove dall'erroneo presupposto che esista una graduatoria degli esclusi. Invece il MIUR ha pubblicato solo la graduatoria degli ammessi, -da qui anche la difficoltà di esercitare il diritto di difesa con la relativa lesione - per cui non esiste, contrariamente all' assunto del TAR, alcuna posizione soggettiva dei ricorrenti rispetto all'esito della prova preselettiva (e ciò vale anche in relazione al rigetto del primo motivo), che non risultano fra gli ammessi , solo per non avere raggiunto la soglia del punteggio di 71,7 .

A ciò si aggiunga che i soggetti rinunciari e sprovvisti di requisiti **sono stati individuati solo prima della prova orale dal MIUR e sono in numero pari a 141 concorrenti**, come da documentazione prodotta anche nel giudizio di primo grado , **tra i candidati ammessi alla prova preselettiva , numero abbastanza , elevato e che può giustificare la correttezza della doglianza e legittimare il motivo , potendo la graduatoria degli ammessi essere aumentata per altre 141 postazione occupate da soggetti i non aventi i requisiti.**

Questo motivo del resto deve essere letto anche in relazione al primo motivo circa l'aumento del punteggio spettante agli appellanti, se i quesiti fossero stati corretti ed altresì con l'obbligo di accrescere il numero dei soggetti ammessi alla prova scritta alla luce dell'aumento ex legge , dei posti in organico di diritto (come si vedrà infra i candidati da ammettere alla prova orale dovevano essere 10440 e non 870)

La doglianza quindi non è affatto generica e sussiste il legittimo interesse degli appellanti

III) violazione della par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà; violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione - violazione del dm 138/2017 regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, difetto di istruttoria e difetto della motivazione; error in iudicando

Con il terzo motivo si contestava l'esiguità del numero dei soggetti ammessi alla prova scritta (8700)

Per il TAR la doglianza è infondata in quanto *“Si consideri, inoltre, che il principio secondo cui l'Amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità nella scelta della soglia dei candidati da ammettere, in caso di preselezione, alle successive fasi concorsuali è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5645/2018, ove è stata altresì ricordata la funzione di “filtro” svolta dalla prova preselettiva, il cui scopo è quello di consentire una preliminare scrematura dei candidati, funzionale ad assicurare l'economicità e la celerità del procedimento. La giurisprudenza, peraltro, ha già avuto modo di affermare in diverse occasioni che spetta all'amministrazione decidere, di volta in volta, in base alle esigenze del caso concreto, il numero massimo dei candidati da ammettere allo svolgimento delle prove scritte dopo la preselezione (cfr. Tar Lazio-Roma, sent. n. 3190/2018 e n. 11347/2017).*

Orbene queste argomentazioni sembrano , per alcuni aspetti superate dalle considerazioni rese con sentenza dello stesso TAR Lazio n. 10061/2020 del 2 ottobre 2020 , sopra ricordate .

Ma c'è di più. La sentenza richiamata dal Tar non è del tutto applicabile alla fattispecie avendo il MIUR delimitato la propria discrezionalità ed indicato con esattezza il numero dei posti per l'ammissione alla prova scritta

Ciò che si invoca è proprio l'osservanza di disposizioni adottate dal MIUR alle quali lo stesso avrebbe dovuto attenersi .

Ed infatti, nella fattispecie, il numero dei soggetti partecipanti alla prova preselettiva , da ammettere alla prova scritta **era stato indicato dal Decreto ministeriale 138/2017** recante disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla dirigenza scolastica

L'art.4 Recita:

Art. 4 Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione
1. Il numero dei posti da mettere a concorso e' determinato con il Bando ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

2. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del corso-concorso.

3. Sono altresì messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi.

4. Dai posti determinati ai sensi dei commi 2 e 3 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi.

5. Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 nella percentuale del venti per cento in più. L'eventuale frazione di posto è arrotondata all'unità intera superiore.

Secondo il successivo art. 8

Art. 8 Prova preselettiva

1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, è svolta una prova preselettiva nazionale.

2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5.

Il numero degli ammessi alla prova scritta quindi era chiaramente predeterminato .

Orbene il numero dei posti, alla data della prova preselettiva, era pari a **2900**, a seguito dell'incremento legislativo di 575 unità (DL 135/2018) , tant'è che ad oggi sono stati già immessi in ruolo già **n.2523 unità** e si sta provvedendo con l'ulteriore scorrimento.

Applicando il comma 5 dell'art.4 come richiamato dall'art, 8 comma 2 , il 20% di 2900 posti è pari a 580 per cui la prova preselettiva doveva essere superata da $2900 + 580 \times 3 = \mathbf{10.440}$ e non già 8700 (poi aumentato a 8736)

Da qui l'evidente violazione delle vigenti disposizioni di legge, del regolamento, del Decreto e l'effettivo esiguo numero degli ammessi rispetto al numero che invece avrebbe dovuto partecipare alla prova scritta, con conseguente lesione di principi di

buon andamento efficienza dell'azione amministrativa che devono guidare soprattutto la selezione del personale pubblico garantendone la qualifica e le competenze .

Ancora una volta si richiama il recente orientamento del Cds per cui si può arrivare ad “assorbire tutti i candidati di una selezione pubblica laddove sia dimostrata l'esigenza di coprire un numero significativo di posti di dirigente scolastico, addirittura superiore rispetto al numero programmato di assunzioni al momento della pubblicazione del bando di concorso”

(CdS 7 gennaio 2021 Sezione sesta n. 0200/2021)

Nella fattispecie sarebbe bastato applicare le disposizioni del citato regolamento dei concorsi

Anche per questa parte la sentenza deve essere annullata .

IV) violazione della par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta; violazione del bando di concorso, violazione degli artt 3 e 97 cost ; violazione dell'art. 115 c.p.c. error in iudicando

Con il quarto motivo veniva dedotta l'illegittimità della procedura per violazione del principio di unicità della prova, causato dal malfunzionamento del sistema informatico e dai numerosi blackout che avevano interrotto, presso parecchie sedi, le prove preselettive .

Per il TAR : *Va infatti rimarcato che le eccezioni al principio di unicità della prova sono consentite in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l'improvvisa ed imprevedibile sospensione nello svolgimento delle stesse determinate da un malfunzionamento nell'erogazione del servizio elettrico. Sul punto, peraltro, le deduzioni dei ricorrenti sono generiche e non offrono alcuna dimostrazione circa l'effettivo ed indebito vantaggio che, a loro dire, avrebbero conseguito i concorrenti delle sedi interessate al black-out.*

Premesso che il MIUR non ha contestato il dedotto motivo che pertanto per il principio di non contestazione sopra richiamato, deve assumersi come acquisito al giudizio, senza ulteriore prova dei fatti, si osserva ulteriormente quanto segue

In primo luogo si tratta di fatti notori, lamentati, in centinaia di ricorsi e descritti più volte dalla stampa (Si legge ad es. in *Tecnica della scuola* articolo del 28 novembre 2018 “Lo svolgimento della prova preselettiva ha registrato numerosi

malfunzionamenti delle postazioni informatiche: black out, malfunzionamenti software con risposte non memorizzate correttamente, quesiti errati, ambigui, malformati, non attinenti al profilo di Dirigente Scolastico che si doveva selezionare, report finale che in alcune sedi veniva visualizzato mentre in altre no, documento di votazione d'aula consegnato ai candidati in alcune scuole e in altre no".

Orbene anche il lamentato mal funzionamento dei software non è stato contestato dal MIUR che di fatto ne ha ammesso la sussistenza.

Invero il blackout si è verificato in varie regioni come Campania, Abruzzo e Lazio dove in alcuni casi “*i punteggi attribuiti ai ricorrenti all'esito della prova preselettiva e i relativi giudizi di non ammissione, sono stati viziati da un **blackout del sistema informatico** ” e centinaia di docenti in altrettanti ricorsi hanno lamentato il black-out*

Lo stesso Tar, del resto aveva sospeso ad Ottobre il bando, imponendo una nuova prova preselettiva, da svolgersi entro 20 giorni, per i [91 insegnanti della Campania](#) che mentre rispondevano ai 100 quesiti si erano visti annerire il computer per via di un inaspettato black out telematico

Orbene trattandosi di attività provvedimentale pubblica, la particolarità della procedura telematica non può incidere sull'applicazione dei principi generali di imparzialità e parità di trattamento di tutti i partecipanti alle procedure concorsuale , oltreché di funzionalità, certezza e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione in applicazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Da tali premesse, deriva la già di per sé evidente inidoneità ed illegittimità dei mezzi scelti dall'amministrazione per gestire il procedimento in oggetto e la conseguente discriminazione oggettiva che ne è derivata .

Peraltro appare indubbio che il ritardo di circa 30 minuti (su 100 assegnati) intervenuto dopo l'avvio della prova preselettiva (circostanza e tempistica non contestate dal MIUR) e la conoscenza dei quesiti estratti, comporta necessariamente una posizione di vantaggio per i concorrenti che hanno avuto maggior tempo per elaborare le risposte , anche prescindendo dalla possibilità di accedere ad internet ed acquisire le risposte .

Invero per quanto riguarda la disciplina del concorso pubblico la stessa si uniforma al principio organizzativo , rappresentato dall'espletamento della selezione in un

unico momento, che è posto a tutela dei principi di imparzialità e contestualità, in quanto atto a scongiurare il rischio di inevitabili disparità di trattamento.

In sintesi la contestualità della competizione costituisce un requisito irrinunciabile della procedura concorsuale, quale modulo efficiente ed imparziale di selezione di coloro che, in un dato momento storico e alle medesime condizioni di espletamento delle prove e di valutazione delle stesse, risultino i “migliori”. E tale contestualità, nella presente fattispecie, del resto era prevista dal bando.

Invero il principio d'imparzialità è espressione del principio d'eguaglianza, poiché esprime la pari opportunità, cioè il diritto di ciascuno di competere alle stesse condizioni degli altri, di essere messo alla prova e giudicato in modo “eguale rispetto ai propri competitori, e, quindi, impone un correlativo dovere di rango costituzionale in capo a chi della competizione è giudice.

L'equilibrio di un siffatto bilanciamento non può che assestarsi, conformemente alla scelta operata dall'Amministrazione, sull'esigenza di garantire il pieno contemporaneo svolgimento delle prove di concorso

(Consiglio di Stato, Sez. III – Parere 3 dicembre 2002 n. 2155).

Anche per questi profili quindi la sentenza non coglie nel segno

V) violazione della par condicio tra i concorrenti; violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi; violazione del bando di concorso. error in iudicando

Gli odierni appellanti non hanno ricevuto immediatamente l'esito della prova preselettiva rappresentando con il quinto motivo del ricorso l'illegittimità dei provvedimenti anche per violazione del bando e dei principi di imparzialità, buon andamento, nonché con lesione del principio dell'anonimato

Seninchè per il TAR “ *la comunicazione in via successiva del punteggio non appare in grado di incidere sul risultato ottenuto che è determinato dal numero di risposte corrette con riferimento ai quesiti formulati*”.

Anche questa argomentazione non coglie nel segno

La circostanza, non contestata dal MIUR che i ricorrenti abbiano avuto accesso ai risultati della prova preselettiva solo in data 30 luglio 2018, a distanza di parecchi giorni dall'espletamento della prova non solo rappresenta una evidente violazione delle disposizioni del bando, ma altresì denota un ulteriore vizio del sistema informatico di cui il MIUR si è avvalso.

In altri termini, contrariamente a quanto avrebbe dovuto essere , il sistema non ha **immediatamente elaborato le risposte ai quiz** ed non ha assegnato con immediatezza il relativo punteggio; ugualmente alcuni candidati hanno avuto accesso ai risultati delle prove solo dopo parecchi giorni

Tale evidente disfunzione (non contestata dal MIUR e del resto motivo di numerosi ricorsi avverso i medesimi provvedimenti per cui oggi è causa) dimostra sicuramente la non **affidabilità della piattaforma utilizzata dal MIUR e l'incertezza sull'effettiva capacità di elaborare esattamente i contenuti**

Viene in rilievo altresì in presenza di tale ritardo (non contestato) la violazione dei principi di segretezza e tutela dell'anonimato, anche alla luce delle modalità di espletamento della prova che presupponevano l'identificabilità a mezzo di consegna del documento di riconoscimento e dell'inserimento del Codice fiscale nel sistema informatico per cui al prova era immediatamente riconducibile al candidato.

In altri termini nel casi di contestuale attribuzione del punteggio, il rischio di violazione dell'anonimato poteva essere minore .

Nel caso di tardiva attribuzione del punteggio ne appare evidente la violazione, anche alla luce di quanto si preciserà meglio infra

La motivazione non coglie nel segno e deve essere rigettata

vi)violazione del bando

Con il sesto motivo si era lamentata la mancata inclusione tra i quesiti somministrati di materie oggetto delle aree tematiche indicate dal bando.

Per il TAR *L'individuazione randomica delle domande d'esame, così come prevista dalla lex specialis, rende ictu oculi plausibile che non tutte le materie fossero oggetto di una specifica domanda ovvero che più quesiti riguardassero una sola materia.*

Senonchè la motivazione non coglie nel segno nel senso che la contestazione riguardava proprio la banca dati ed i 4000 quesiti pubblicati dal MIUR che escludevano alcune delle aree tematiche invece indicate dal bando ed in particolare

In particolare, non ci sono state domande riguardanti gli Organi Collegiali della scuola e al loro funzionamento; sulla responsabilità del Dirigente Scolastico e sull'aspetto organizzativo delle scuole, mentre sono state somministrate più domande sul diritto amministrativo, civile e penale.

Nella stessa batteria dei test pubblicata il 27 giugno, emerge la presenza di riferimenti normativi non sempre legati alle competenze di tipo tecnico amministrativo e didattico-gestionale che sono richieste al dirigente scolastico e che sono presenti nelle 9 aree tematiche indicate dall'art. 6, comma 3, del decreto Direttoriale 23 novembre 2017-G.U. n. 90 del 24/11/2017.

Si lamentava in altri termini la violazione delle disposizioni normative assunte dal MIUR non essendo pertinenti i quesiti della banca dati, come poi estratti in sede di prove preselettive, conformi ed attinenti alle tematiche individuate dallo stesso MIUR

Nel ricorso introduttivo con dovizia di particolari, ai quali si rinvia per fare parte integrante anche del presente appello, si precisavano e si dettagliavano per ciascuna area tematica, le divergenze tra le stesse aree tematiche che dovevano essere oggetto di studio e la successiva banca dati, che invece proponeva quesiti ed argomento difformi, e si richiamava la pacifica e favorevole giurisprudenza sull'argomento, immotivatamente disattesa dal TAR

(Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836/2007, Consiglio di Stato, Dec. n. 806/2010; TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225; TAR Lazio, Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102; TAR Campania, NA, sez. V, 21.1.2004, n. 230; TAR Basilicata, 20.7.1999, n. 272; TAR Calabria, Catanzaro, 10.5.1999, n. 657; CdS n. 4073/2009 della Sez. V, ; TAR Sardegna, Sez. II, sent. n. 1373/2008; TAR Marche, sez. I, sent. n. 794/2012).

VII) violazione della par condicio tra i concorrenti; violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi; violazione del bando di concorso; violazione degli art. 2, 3 e 97 della costituzione; eccesso di potere per manifesta ingiustizia e illogicità, difetto di istruttoria error in iudicando

Le prove preselettive sino state rinviate più volte dal MIUR che ha infine individuato nel del 23 luglio 2018 la data della prova

Contestualmente il MIUR nominava, molti dei possibili candidati e fra questi anche alcune delle odierne appellanti- **giusta documentazione prodotta nel giudizio di primo grado** e non presa in considerazione dal TAR, quali componenti e presidenti di altrettante commissioni di esami di maturità.

Orbene vero è che esiste ampia discrezionalità nella fissazione di una data di concorso. Tuttavia risponde ai principi di buon andamento garantire pari opportunità e procedure non discriminati nella selezione del personale pubblico.

Orbene tali principi sono stati, immotivatamente, disattesi . Ben 17.000 docenti e le diverse rappresentanze sindacali avevano chiesto uno slittamento della data delle prove, per garantire la massima partecipazione e preparazione del personale docente partecipante , impegnato fino a quella data in altre attività istituzionali per conto e nell'interesse delle Istituzioni scolastiche.

In particolare le prove scritte hanno impegnato molti i docenti per l'intero mese di giugno e le prove orali sono cessate nella seconda metà di luglio. Gli appellanti hanno avuto quindi un margine di tempo assolutamente ridotto rispetto ad altri docenti non impegnati in compiti di istituto e negli esami di maturità, con evidente violazione del principio di parità di trattamento tanto più rilevante in quanto le predette esigenze erano state denunciate al MIUR che era quindi ben consapevole della condizione discriminate che si sarebbe verificate.

VIII) violazione dei principi generali in materia concorsuale violazione dei principi di segretezza, dell'anonimato , di trasparenza e di par condicio; difetto di istruttoria; difetto di motivazione , violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. , error in iudicando

1. Con l'ultimo motivo del ricorso introduttivo si lamentava la violazione del principio dell'anonimato

Orbene secondo pacifica giurisprudenza in materia di prove preselettive :

“Le regole di condotta prudenziali si spostano dagli adempimenti materiali che commissari, operatori e concorrenti sono tenuti ad adottare per evitare l'identificazione dei candidati, alle procedure informatizzate che garantiscano il massimo di sicurezza dell'automazione nella individuazione dei quesiti e nella correzione degli stessi, nonché alle procedure seguite dagli operatori nel momento in cui il foglio risposta sia stato compilato e, in quello successivo, in cui si procede alla stampa. Fermo restando, che la rilevanza ai fini della illegittimità rilevante presuppone comunque una allegazione di specifici elementi di fatto in ordine alle condotte degli operatori nelle fasi di gestione del cartaceo o alle procedure automatizzate, da cui possa inferirsi la compromissione dell'automatismo tecnico” (Sulla questione cfr. Cons. Stato, sentenza, Sez. IV, n. 4194 del 2019; ordinanza, Sez. VI, n. 304 del 2018; T.a.r. per il Lazio- Roma, n. 738 e n. 9591 del 2018).

Con riferimento alla presente fattispecie il sistema informatizzato non ha garantito né sicurezza né automatismo tecnico .

In primo luogo come anticipato le prove in talune sedi sono state caratterizzate dal blackout degli impianti con alterazione delle procedure, riattivazione delle schermate e riavvio delle prove a distanza di parecchi minuti rispetto all'orario programmato.

La mancanza di continuità nella prova ha messo a rischio il principio dell'anonimato.

Inoltre gli esiti delle prove non sono state forniti ai candidati automaticamente ed immediatamente. Non si è verificata l'automatica stampa dei risultati contestualmente alla chiusura della prova per scadenza del termine assegnato. Non è stata quindi garantita la sicurezza del sistema cui le citate decisioni si riferiscono ed anzi i ricorrenti hanno avuto accesso all'esito delle prove parecchio tempo dopo.

Ne deriva la violazione dell'anonimato.

Secondo numerose pronunce :” La circostanza che la preselezione non rientri tra le prove concorsuali stricto sensu intese - i cui esiti sono funzionali alla formazione della graduatoria definitiva - non implica quale diretta conseguenza la non estensibilità alla stessa dei principi di imparzialità dell'azione amministrativa e anonimato dei concorrenti “

Ha chiarito il Tar che la somministrazione di quiz a risposta multipla è un tratto procedimentale della complessiva selezione pubblica, preordinata, in un'ottica di efficacia e celerità dell'agere amministrativo, alla riduzione del numero di concorrenti che dovranno cimentarsi nella successiva redazione degli elaborati.

“La preselezione pertanto, al pari delle prove concorsuali intese in un'accezione stretta, costituisce diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale “tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

In coerenza con quanto appena evidenziato, lo stesso regolamento sui pubblici concorsi, approvato con d.P.R. n. 487 del 1994 - che al comma 2-bis dell'art. 7 regola in modo puntuale la prova in questione- prevede all'art. 1, comma 2, che “il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni

decentrate per circoscrizioni territoriali”, qualificando pertanto la preselezione con fase procedimentale, seppur eventuale, di una selezione pubblica.

Tanto chiarito, giova a tal punto rammentare che, secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso dal Consiglio di Stato, “l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione” (Cons. St., sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

Tar Catanzaro, sez. II, 5 novembre 2018, n. 1872

Inoltre si osserva che le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale agli impieghi nella Pubblica Amministrazione si accede mediante pubblico concorso e “*tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Tali principi impongono alle amministrazioni di utilizzare una procedura di selezione dei propri dipendenti quanto più imparziale e trasparente possibile, consentendo allo stesso tempo di reclutare le migliori risorse disponibili attraverso una sana competizione tra i vari concorrenti, senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto

applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. A dare concreta tutela a questa norma di rango costituzionale, recentissimamente, con la Direttiva n.3 del 24 aprile 2018, sono entrate ufficialmente in vigore le nuove regole per i concorsi pubblici finalizzati alla copertura di posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione, in linea con quanto previsto dalla Riforma del pubblico impiego, in attuazione del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che modifica e integra il testo unico sul pubblico impiego (Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165). L'obiettivo della riforma concorsi pubblici è assicurare il reclutamento dei candidati migliori e delle figure professionali di cui, effettivamente, le P.A. necessitano. Tali linee guida, muovendosi nell'ambito dei principi e delle disposizioni, anche di rango costituzionale, dettate dal quadro normativo vigente, sono ispirate alle regole di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l'accesso per concorso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni. In questo quadro, le norme generali di riferimento si rinvergono, principalmente nell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nel D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 e nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. In coerenza con quanto appena evidenziato, lo stesso D.P.R. 487/1994, prevede all'art. 1, comma 2, che *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali”*.

Orbene secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso anche da codesto Ill.mo Consiglio di Stato, *“l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini,*

gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione"

(TAR Calabria, sentenza n. 1872/2018 del 5 novembre 2018 - Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

Nel caso di specie "Ne deriva la violazione del principio dell'anonimato quale effetto della conoscenza del codice identificativo della prova abbinato a ciascun candidato prima della co[rrezione] dei questionari con conseguente possibilità – quanto meno in astratto – della alterazione dei risultati, ad esempio attraverso l'annerimento delle caselle corrispondenti alle risposte corrette. Va, pertanto, ritenuto fondato il quarto assorbente motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione del principio di segretezza della prova"

(T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457).

Inoltre " TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza 15 ottobre 2015, n.2183, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sentenza 9 marzo 2015, n.3926), ha enunciato il seguente principio di diritto: *"il principio della segretezza è un principio cardine delle pubbliche gare, la cui osservanza non può essere verificata su un piano materiale, dovendo, al contrario, essere garantita anche da menomazioni soltanto potenziali"* (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 490). *Le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva, senza un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo e colpa) dei membri della commissione e dei candidati. Sicché, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo". Mutuando la terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.* (Consiglio Di Stato, Adunanza Plenaria - Sentenza 20 novembre 2013, n.26).

Nelle procedure pubbliche, quindi, come le gare d'appalto o i concorsi pubblici, bisogna solo distinguere tra le violazioni della regola dell'anonimato imputabili ai concorrenti e quelle imputabili all'amministrazione procedente: nel primo caso bisogna provare l'intenzionalità dei segni di riconoscimento, nel secondo caso è la violazione in sé a rendere illegittima la procedura, (Cons. Stato, sez. III, 17 luglio 2018, n. 4331).

Ed ancora “Nelle selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione»

(Cons. Stato, Ad. Plen., sentenze 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28)”.

Ed ancora, “[...] il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati; tale criterio, costituendo applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.[...] Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza delle norme in materia di anonimato delle prove scritte di concorso, si determina una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse; mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 3747/2013) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.”

Ne consegue che, nel caso in cui la mancata osservanza della regola dell'anonimato è addebitata all'Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo comparativo, tale violazione è rilevante in sé senza che sia necessario (per dichiararne la illegittimità)

ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli.

“Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione”.

Il criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.

Mutuando la terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell’anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.

Cons. Stato, Ad. Plen., sentenze 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28

2. Inoltre secondo le istruzioni date dal MIUR per la prova preselettiva per alcune categorie di concorrenti , che ne avessero fatta istanza nella domanda , in quanto affetti da disabilità “

Si legge nella [nota 27719 del 13/06/2018](#) del MIUR contenente le istruzioni relative alla fase preselettiva :

“Sarà possibile provvedere all’inserimento del numero di minuti di extra-time previsti per i candidati che ne hanno diritto: in fase di avvio dell’applicativo saranno riportati i minuti di extra-time autorizzati, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, lettera j) del Bando, dall’USR per il candidato, come riportato nel registro elettronico”.

In altri termini, applicando questa disposizione era possibile risalire ai candidati i cui nominativi erano inseriti nel registro elettronico, che avessero fatto istanza di minuti aggiuntivi e ciò in evidente violazione del principio dell'anonimato

A ciò si aggiunga che secondo le istruzioni date dal MIUR :

“Si segnala la necessità di prevedere, all'ingresso dei candidati presso l'istituzione scolastica, una fase preliminare di verifica, al fine di accertare che i candidati siano presenti negli elenchi di coloro che risultano ammessi a sostenere la prova preselettiva e che saranno, poi, identificati nell'aula ove sosterranno la prova.

L'identificazione dei candidati presso ogni aula è in evidente violazione del principio dell'anonimato, **soprattutto alla luce della ritardata consegna del risultato della prova**, come sopra segnalato.

Ed ancora: *“Il Comitato di Vigilanza dovrà effettuare le operazioni di riconoscimento dei candidati verificando che gli stessi siano muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale ...*

Si provvederà quindi ad aggiornare il registro elettronico con tutti i dati indicati

Il registro elettronico conteneva quindi i dati anagrafici ed il codice fiscale dei candidati, in palese violazione del principio dell'anonimato

Si legge nelle istruzioni: *“I candidati vengono fatti accedere all'aula uno alla volta.*

Il candidato viene riconosciuto, firma il registro d'aula cartaceo ed il responsabile tecnico d'aula spunta la presenza del candidato sul registro elettronico.

Appare evidente l'identificabilità del candidato, tanto più rilevante alla luce dei ritardi nell'assegnazione degli esiti della prova. Ed ancora:

“Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione. Il candidato restituisce, all'incaricato della raccolta, il codice personale, dopo avervi apposto nome, cognome e firma.

Il codice personale anonimo è sottoscritto dal candidato, con ciò rendendo inefficace l'anonimato dello stesso codice.

“Una volta che tutti i candidati saranno in postazione, il responsabile tecnico d’aula, o il comitato di vigilanza, comunica la “parola chiave di accesso/inizio della prova”. Tale parola sarà pubblicata sulla sezione del sito cui avrà accesso il responsabile tecnico d’aula <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it> alle ore 9.55. Una volta che il candidato avrà inserito questa parola avrà accesso prima alle istruzioni, poi alle domande e potrà quindi iniziare la prova. Questa parola chiave di accesso/inizio della prova garantisce l’avvio della prova in contemporanea su tutto il territorio nazionale.”

Invero a causa del black-out la contemporaneità è mancata, ancora una volta con violazione dell’anonimato

– Al termine della prova quindi il responsabile tecnico d’aula si reca su ogni singola postazione e procede a visualizzare il punteggio ottenuto sul monitor del candidato.

Senonchè questo non è avvenuto per vizi del sistema per cui il punteggio non è **comparso nell’immediatezza** . questi fatti non sono contestati dal MIUR . Invero alcuni ricorrenti hanno avuto accesso alla prova solo il 30 luglio , fatto non contestato ed acquisito per il principio di non contestazione, al processo.

La circostanza, si osserva , non è stata contestata dal MIUR per cui in virtù del principio di non contestazione deve ritenersi assunta come accertata nel giudizio

Alcuni candidati hanno appreso dell’esclusione solo a seguito della pubblicazione dell’elenco degli ammessi . Altri hanno ricevuto una formale comunicazione del voto a seguito di accesso agli atti. Gli attuali appellanti hanno appreso del loro voto in data 30 luglio 2018, a distanza di qualche giorno dalla prova (circostanza chiarita nel ricorso introduttivo e non contestata dal MIUR).

“Il candidato, alla presenza del responsabile tecnico d’aula, è tenuto ad inserire il proprio codice fiscale nell’apposito modulo presentato dall’applicazione.

Ancora una volta tale disposizione contrasta con il principio dell’anonimato in quanto il nome viene inserito nel sistema, che come ricordato non ha garantito l’immediatezza del risultato.

“Il responsabile tecnico d’aula esegue la procedura per raccogliere i file criptati contenenti gli elaborati svolti e li carica sul sito <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it>.

– In particolare, il responsabile tecnico d’aula si reca davanti ad ogni postazione, procede ad “eseguire il backup del test” selezionando, come destinazione del salvataggio, una cartella locale del pc (preferibilmente la cartella desktop). A seguito della visualizzazione della finestra “backup eseguito correttamente” procede a chiudere l’applicativo. Solo a questo punto inserisce la chiavetta USB e provvede a copiare il file .BAC nella chiavetta stessa.

– Successivamente, il responsabile tecnico d’aula carica sul sito <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it> tutti i file criptati presenti nella chiavetta USB. – In particolare, cliccando sul bottone di upload dei risultati verrà visualizzata la finestra da cui selezionare la sorgente dei risultati (chiavetta USB) e dovrà caricare tutti i file .BAC .– In questo modo gli elaborati dei candidati saranno messi a disposizione della commissione esaminatrice per la successiva fase di validazione dell’elenco graduato dei punteggi conseguiti dai candidati.

Senonchè al momento della validazione dei risultati da parte della Commissione era già nota l’associazione tra il nominativo del candidato, il suo codice fiscale ed il suo elaborato, in quanto, secondo le richiamate istruzioni sia il codice fiscale che i dati identificativi venivano inseriti nel programma unitamente al codice anonimo .

Anche questa disposizione è in palese violazione del principio dell’anonimato , anche alla luce della ritardata consegna poi degli elaborati ha messo a rischio ancora una volta la segretezza e l’anonimato

Alla luce di quanto esposto ed applicando alla fattispecie i principi elaborati dalla giurisprudenza, le prove sono viziate e devono essere invalidate.

Indicazione dei controinteressati : Tutti i docenti di cui al decreto dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico di approvazione in via definitiva e

rettificata della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019, nonché di cui all'Allegato al Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019 ed inoltre di cui alla [Tabella assegnazione alle Regioni dei vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici](#), e relative modifiche ed integrazioni, nonché ai docenti vincitori ai sensi delle successive rettifiche ivi comprese le rettifiche di cui al [Decreto Dipartimentale 6 agosto 2020, AOODPIT 986](#) e successivi avvisi .

Indicazioni sulla consultazione :lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito web www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

Provvedimento che autorizza la notificazione a mezzo di pubblici proclami :

Decreto 332/201 del Consiglio di Stato sezione sesta pubblicato in data 9 marzo 2021 nel procedimento n. 1886/2021 , allegato , con il quale si autorizza ai sensi dell'art. 52 c.p.a. e art. 151 cpa la pubblicazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto con successivo deposito della prova dell'adempimento nel PAT nei successivi 15 giorni attraverso la pubblicazione

Testo del ricorso di primo grado, testo ricorso in appello ; testo della sentenza del Tar Lazio 7788/2020 impugnata , Decreto 332/201 del Consiglio di Stato sezione sesta pubblicato in data 9 marzo 2021 , allegati al presente avviso

Si chiede pertanto a Codesto spett.le MIUR di procedere entro il giorno 6 aprile 2021 agli adempimenti richiesti dal Consiglio di Stato e da questo patrocinio